



INPS facile

Informazioni

Servizi Online

HOME
>
NEWS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche Dati
Documentali

INPS Servizi

Banche Dati
Documentali

Circolare numero 14 del 30-01-2013



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 30/01/2013

Ai Dirigenti centrali e periferici
 Ai Responsabili delle Agenzie
 Ai Coordinatori generali, centrali e
 periferici dei Rami professionali
 Al Coordinatore generale Medico legale e
 Dirigenti Medici

Circolare n. 14

e, per conoscenza,

Ai Presidente
 Ai Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 Ai Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del
 controllo
 Ai Presidenti dei Comitati amministratori
 di fondi, gestioni e casse
 Ai Presidente della Commissione centrale
 per l'accertamento e la riscossione
 dei contributi agricoli unificati
 Ai Presidenti dei Comitati regionali
 Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all'anno 2013.**

SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2013, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

1. Premessa

L'articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Trattamenti di integrazione salariale.

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall'art. 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451 e dall'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21	Basso	959,22	903,20
Superiore a 2.075,21	Alto	1.152,90	1.085,57

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per **intemperie stagionali**.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21	Basso	1.151,06	1.083,84
Superiore a 2.075,21	Alto	1.383,48	1.302,68

3. Indennità di mobilità

Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2012, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Indennità di mobilità			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21	Basso	959,22	903,20
Superiore a 2.075,21	Alto	1.152,90	1.085,57

4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l'importo da corrispondere, rivalutata ai sensi dell'art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l'anno 2013, in: euro **627,17** che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro **590,54**.

5. Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e mini-ASpI 2012

L'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, per le quali non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n.41 del 1986, è pari, per il 2013, ad euro **1.152,90**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della legge n.92/2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento, come già indicato nella circolare n.142 del 18/12/2012, è pari, per il 2013, ad euro 1.180,00.

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione "mini-ASpI 2012", da liquidare con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nell'anno 2012, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 del 8/2/2012 (euro **931,28** ed euro **1.119,32**).

6. Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2012, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 dell' 8/2/2012 (pari ad euro **931,28** ed euro **1.119,32**).

7. Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2013, ad euro **572,68**. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/86.

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tali prestazioni non operano né la rivalutazione annuale né l'aumento di cui all'articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro **413,16** mensili.

Il Direttore Generale
Nori